 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06/04/2022
Prot. ...146302..... Tit.VII Cl...1..
Rep. Decreti ...1105.....

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- VISTO l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3391 del 4.10.2021;
- VISTO il proprio decreto n. 630 del 01 marzo 2022 con il quale è stato emanato il bando per il conferimento di n. 20 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di 16 mesi, per gli ambiti disciplinari di ricerca indicati dal progetto di ricerca "Giustizia Smart: Strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JustSmart" finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 di cui all'art. 22, comma 4, lett. b), della Legge 240/2010, da ripartire tra i Settori Scientifico-disciplinari indicati nell'art. 1 del bando di selezione e secondo i requisiti indicati nella tabella "Allegato A", parte integrante del medesimo bando;
- VISTO che il sopracitato bando è regolamentato dall'art. 22, comma 4, lett. b), della Legge 240/2010, così come chiaramente espresso nel decreto di emanazione del bando e nell'art. 1 dello stesso, nonché come si evince dall'art. 6 "Procedura di selezione" relativo ai punteggi da attribuire, in sede di valutazione comparativa dei candidati, ai titoli e alle pubblicazioni presentate, laddove non è presente l'indicazione relativa alle modalità di attribuzione del punteggio per il progetto;
- CONSIDERATO che, per mero errore materiale, è stato indicato all'art. 4, punto 13 "La mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l'esclusione del candidato dalla selezione" e all'art. 11, punto 1, "Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione del progetto di ricerca presentato dal candidato e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento";
- RITENUTO evidente che tali previsioni risultano essere frutto di mero errore materiale univocamente riconoscibile dalla norma legislativa sopraindicata, nonché dalla disposizione regolamentare applicata, dal contenuto del bando e dalla prassi costante, come correttamente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa;
- RITENUTO che, in applicazione dei principi *utile per inutile non vitiatur* e del *favor participationis* si ritiene di fare comunque valide le domande di partecipazione alle selezioni ai quali i candidati hanno allegato un progetto di ricerca, non essendo gli eventuali progetti di ricerca valutabili attesa la tipologia di bando di selezione emanato ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. b), della Legge 240/2010;

DECRETA



Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, di riconoscere l'errore materiale contenuto negli artt. 4, punto 13 e 11, punto 1 del bando di selezione emanato con D.R. n. 630 del 01.03.2022, di talché nell'art. 4, punto 13, la frase "La mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l'esclusione del candidato dalla selezione" si deve considerare non apposta e nell'art. 11, punto 1, la frase "Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione del progetto di ricerca presentato dal candidato

e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di riferimento” si deve considerare non apposta.

- Art. 2 – Per gli effetti, il punto 13 dell’art. 4 del bando emanato con D.R. n. 630 del 01.03.2022 risulta essere il seguente: “13. *Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio comporta l’esclusione nel caso in cui il titolo è un “requisito di ammissione”, per gli ulteriori titoli di studio e professionali l’impossibilità di poter essere oggetto di valutazione. La mancata presentazione del progetto di ricerca comporta l’esclusione del candidato dalla selezione. In applicazione alle norme sull’autocertificazione, l’Università procederà alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato. L’amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.” e l’art. 11 del bando emanato con D.R. n. 630 del 01.03.2022 risulta essere il seguente: “1. *L’attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del docente referente. 2. A conclusione del contratto il titolare dell’assegno è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.*”*
- Art. 3 – In applicazione del principio del *favor participationis* e di conservazione degli atti giuridici, di fare valide le domande di partecipazione alle selezioni ai quali i candidati hanno allegato un progetto di ricerca, non essendo valutabili per le ragioni esposte in parte motiva.

Art. 3 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo *on-line* e sul sito *web* di Ateneo.

Catania, lì 06/04/2022

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Albo n. 416	Prot. 146311
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale d'Ateneo dal 06/04/2022 al 06/05/2022	
Il Responsabile 	

Per IL RETTORE
Il Delegato alla Ricerca
(prof. Salvatore Baglio)